



TRIBUNALE DI TREVISO

Nel giudizio R.G. es. n. [REDACTED]/2020

Il G.O.T.

a scioglimento della riserva che precede,

rileva che le somme successivamente accreditate nel conto corrente pignorato, erogate alla debitrice ai sensi dell'art. 25 del D.L. 34/2020, sono pignorabili e assegnabili.

In particolare, infatti, l'articolo citato non impone un vincolo di destinazione delle somme, ed anzi il contributo viene definito dall'articolo stesso come a fondo perduto.

Inoltre, come correttamente sottolineato dall'esecutante, l'art. 545, commi 1 e 2, cpc non contemplano questo tipo di contributi tra quelli impignorabili. Oltretutto, questi contributi non hanno valore assistenziale, in quanto l'assistenza è riferibile solo a soggetti privati e giammai a società, ma eventualmente valgono a compensare una parte del reddito perso a seguito del periodo di emergenza sanitaria. Conseguentemente devono considerarsi liberamente pignorabili ed assegnabili.

Pertanto,

ASSEGNA

a [REDACTED] l'importo di [REDACTED] detenuti da [REDACTED]
[REDACTED], per conto di [REDACTED]
s.r.l., debitrice, come da dichiarazione resa dalla terza con dichiarazione del 23/10/2020, tutto ciò a soddisfo, parziale, in ordine delle spese di lite, degli interessi e del capitale di cui al precetto.

Dispone che la terza versi la somma assegnata successivamente a 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura dell'esecutante.

LIQUIDA

in euro [REDACTED] oltre Euro [REDACTED] per spese esenti, rimborso spese generali 15%, cpa ed iva se dovute per legge successive occorrente (registrazione, copie autentiche e notificazioni), le competenze del giudizio che dichiara chiuso, autorizzando il ritiro dei titoli.

Si comunichi.

Treviso, 25/11/2020

Il G.O.T.

dott.ssa Giovanna Cafiero

2020
